

06802802204	
TRIBUNALE DI PESCARA	
N. 1665/E	- 6 DIC. 2017



**CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA**  
**Presidenza**

*Spz alle notte D. Fina*  
*13-12-17*

L'Aquila, 5 dicembre

Prot. n. **1228**  
2017

- Al sig. Presidente della Corte d'Appello di Campobasso**
- Al sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Campobasso**
- Al sig. Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Campobasso**
- Al sigg.ri Presidenti dei Tribunali del Distretto**
- loro sedi**
- Al sigg.ri Direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale**
- delle Regioni Abruzzo e Molise**

**OGGETTO: REMS di Barete (AQ); protocollo operativo per l'attuazione dell'accordo tra Regione Abruzzo e Ministero della Giustizia del 13 aprile 2016**

In data odierna, all'esito di una lunga e proficua interlocuzione con gli Uffici Giudiziari del Molise e i Direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale delle due regioni interessate, è stato sottoscritto il Protocollo Operativo in oggetto, finalizzato all'attuazione dell'accordo del 13.4.2016, con l'intento di rimuovere le criticità verificatesi in questi primi tempi di applicazione delle misure di sicurezza detentive.

Alla luce di quanto ivi stabilito, nel rispetto del principio per cui il ricorso alla misura del ricovero in REMS è soluzione estrema e residuale, sia in sede definitiva che, a maggior ragione, provvisoria, è opportuno che gli uffici giudicanti di primo grado mantengano un rapporto costante di collaborazione, scambio di informazioni e conoscenza capillare della rete dei servizi di salute mentale che fanno capo ai DSM del territorio e che pongano una cura particolare alle modalità di formulazione del quesiti ai periti, anche al fine di contenere le problematiche relative ai c.d. *cripto-imputabili* (così le direttive interpretative e applicative in materia di superamento degli OPG e di istituzione delle REMS di cui alla delibera CSM del 19.4.2017)

Con riferimento a quanto evidenziato al punto 2 del Protocollo, si invita a volere operare con la massima tempestività in caso di richiesta di revisione anticipata della pericolosità sociale da parte del responsabile della REMS, considerando che la scarsa capienza di posti della struttura (solo 20

per le due regioni) rende indispensabile provvedere con la massima celerità alla dimissione di coloro che possono trovare in sedi più idonee la tutela sanitaria cui hanno diritto.


Nella consapevolezza che si tratta di un percorso da monitorare periodicamente, e che occorre la massima collaborazione di tutti gli operatori del sistema, si invitano le SS. VV. a volere Informare questa presidenza delle criticità eventualmente ravvisate, Indicando possibili soluzioni.

Certa della Vostra attenzione, Vi ringrazio e porgo a tutti i miei più cordiali saluti

L'Aquila, 5 dicembre 2017

Il Presidente della Corte

Fabrizia Francabandera



In allegato: l'Accordo, il Protocollo Operativo, il verbale.

ACCORDO TRA REGIONE ABRUZZO

E

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Tribunale di L'Aquila

Ufficio di Sorveglianza

Provveditorato Regionale per il Lazio, l'Abruzzo ed il Molise

Ufficio Esecuzione Penale Esterna - PRAP Abruzzo e Molise

VISTO l'Accordo, approvato in sede di Conferenza Unificata del 26 febbraio 2015 Rep. N. 17/CU, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, ai sensi del D.M. 1° ottobre 2012, allegato A, concernente disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari in attuazione al D.M. 1 ottobre 2012, emanato in applicazione dell'art. 3 ter, comma 2, del Decreto Legge 22.12.2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 febbraio 2012, n. 9 e modificato dal Decreto Legge 31.03.2014, n. 52, convertito in Legge 30.05.2014, n. 81;

VISTO altresì l'art. 7 del surrichiamato Accordo dal titolo "Rapporti con UEPE e Magistratura" che stabilisce che alla data di chiusura degli OPG, le Regioni, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e la Magistratura, attraverso le proprie articolazioni territorialmente competenti per ciascuna REMS, definiscono, mediante specifici Accordi, le modalità di collaborazione ai fini dell'attuazione delle disposizioni normative di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, inerenti l'applicazione delle misure di sicurezza detentive, la loro trasformazione e l'eventuale applicazione di misure di sicurezza, anche in via provvisoria, non definitive;

ATTESO CHE tali Accordi, al fine di ridurre il rischio di nuove forme di istituzionalizzazione, prevedono altresì modalità operative che assicurino:

- il costante coinvolgimento degli Uffici Esecuzione Penale Esterna territorialmente competenti;
- la definizione delle modalità e procedure di collaborazione interistituzionale per la contemporanea gestione sia del percorso terapeutico-riabilitativo individuale interno alla struttura, che di quello di reinserimento esterno;
- la predisposizione e l'invio all'Autorità Giudiziaria competente nonché, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, anche al Ministero della Salute, dei progetti terapeutico-riabilitativi individuali finalizzati all'adozione di soluzioni diverse dalla REMS (per tutte le persone ed entro 45 giorni dal loro ingresso) da parte del Servizio delle predette strutture, con il concorso dell'Azienda Sanitaria competente per la presa in carico territoriale esterna e dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna, come già previsto per tutti i presenti in OPG alla data di entrata in vigore della legge 30 maggio 2014, n. 81.

VISTO il decreto del Presidente della Regione Abruzzo in qualità di Commissario ad acta n. 106/2014 del 19.09.2014 con il quale l'Organo Commissariale, al fine di rispettare la scadenza prevista dalla legge n.



81/2014 disponeva l'allocazione temporanea della REMS, in attesa dell'attivazione della REMS definitiva, presso il Presidio Ospedaliero di Guardiagrele ed individuava nelle USL di Lanciano-Vasto-Chieti il soggetto attuatore dell'intervento:

VISTO il successivo decreto commissariale n. 70/2015 del 06.07.2015, con il quale l'Organo Commissariale provvedeva, per le motivazioni rappresentate nell'atto, a revocare il decreto n. 106/2014 del 19.09.2014 e conferiva al Direttore Generale della USL di Avezzano-Sulmona-L'Aquila l'incarico di individuare, in modalità "chiavi in mano", una struttura di REMS provvisoria avente i requisiti di cui al DM 01.10.2012 e della normativa di settore;

VISTO il decreto commissariale n. 100/2015 del 30.10.2015 con il quale l'Organo Commissariale ha preso atto delle risultanze dell'avviso pubblico, indetto dalla USL di Avezzano-Sulmona-L'Aquila per la ricerca di un immobile da destinare a REMS provvisoria in locazione, trasmesse con nota prot. n. 114372 del 06.10.2015 ed acquisito dal Servizio "Innovazione e Investimenti Patrimonio Tecnologie Sanitarie HTA" in data 16.10.2015 costituite da:

- Verbale di affidamento provvisorio
- Relazione tecnica
- Elaborati grafici
- Stima costi


VISTO che il su citato decreto dà mandato alla USL di Avezzano-Sulmona-L'Aquila di procedere alla stipula del relativo contratto ed al perfezionamento di tutte le obbligazioni giuridiche per addivenire alla pronta attivazione della struttura all'uopo individuata, nelle more dell'attivazione della REMS definitiva;

ATTESO che l'apertura della REMS provvisoria denominata "REMS Abruzzo - Molise" sita in via Vignole, snc, Barete, con n. 20 posti di cui 3 riservati alle donne, è prevista per il 4 aprile 2016;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla stipula di specifico accordo tra la Regione Abruzzo, il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria di Pescara e la Magistratura, attraverso le proprie articolazioni territorialmente competenti per la "REMS Abruzzo - Molise", con il quale definire le modalità di collaborazione ai fini dell'attuazione delle disposizioni normative di cui alla Legge 30 maggio 2014, n. 81, inerenti l'applicazione delle misure di sicurezza detentive, la loro trasformazione e l'eventuale applicazione di misure di sicurezza, anche in via provvisoria, non detentive;

#### TANTO PREMesso, VISTO E CONSIDERATO

La Regione Abruzzo e il Ministero della Giustizia: Tribunale di L'Aquila, Ufficio di Sorveglianza, PRAP Lazio, Abruzzo e Molise, UEPE - PRAP Abruzzo e Molise

Handwritten signature and initials in black ink, appearing to be 'S. me 2 ni'.

sottoscrivono il seguente

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

### - Art. 1 -



Il presente Accordo di collaborazione disciplina gli impegni reciproci delle seguenti amministrazioni: Regione Abruzzo - Unità Sanitaria Locale Avezzano-Sulmona-L'Aquila - Ministero della Giustizia: Tribunale di L'Aquila, Ufficio di Sorveglianza, Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per le Regioni Lazio, Abruzzo e Molise e UEPE - PRAP Abruzzo e Molise

### - Art. 2 -

Al fine di dare adeguata attuazione a quanto previsto dalla normativa vigente in ordine al definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari ed all'attivazione della "REMS Abruzzo - Molise", le Amministrazioni sopra Indicate si impegnano a:

**Paragrafo 1 - La Regione Abruzzo con il concorso della USL Avezzano-Sulmona-L'Aquila competente per la presa in carico territoriale del paziente internato nella REMS si impegna a:**

- a) fornire all'Autorità Giudiziarica competente l'elenco aggiornato delle strutture residenziali territoriali accreditate della Regione considerato che a seguito della Legge 31.05.2014, n. 81, può essere disposta l'adozione da parte dell'Autorità Giudiziarica di una misura "diversa" dal ricovero in OPG o CCC;
- b) fornire all'Autorità Giudiziarica un elenco dei referenti dei DSM della Regione per garantire tutte le attività e le relazioni necessarie per l'attuazione dei Progetti Terapeutici Riabilitativi Individuali (PTRI), per la realizzazione di interventi finalizzati a prevenire l'applicazione delle misure di sicurezza detentive favorendo le misure alternative ai sensi della L. 81/2014 nonché a fornire tempestivamente informazioni utili relative alle possibilità territoriali di trattamento;
- c) assicurare la predisposizione e l'invio all'Autorità Giudiziarica competente, dei PTRI degli internati nella REMS entro 45 giorni dal loro ingresso nella Residenza in accordo con il DSM di competenza territoriale del paziente internato (circa 30 gg per permettere al servizio sul territorio ovvero al DSM di competenza territoriale del paziente di produrre il PTRI e gli altri 15 gg necessari alla REMS per definire il PTRI con il DSM e inviarlo all'Autorità Giudiziarica);
- d) promuovere e organizzare la formazione del personale che compone l'equipe sanitaria secondo le modalità stabilite dall'art. 4, dal titolo "Formazione", dell'Accordo approvato in sede di C.U. del 26/02/2015;
- e) inviare del PTRI all'Autorità Giudiziarica finalizzato all'adozione di soluzioni diverse dalla REMS con collaborazione UEPE e DSM responsabili per la presa in carico territoriale;
- f) coinvolgere UEPE nei PTRI dalla REMS al reinserimento sociale esterno;
- g) monitorare il flusso dei dati dei pazienti sottoposti a misure di sicurezza provenienti dal territorio delle Regioni Abruzzo e Molise (internati nella REMS), nelle diverse fasi del percorso di presa in carico, laddove si producano variazioni della loro situazione di internamento (trasferimento, esecuzione

 3 

penale esterna con LFE e libertà vigilata - LV, dimissione), attraverso il Sistema informativo per il Monitoraggio del superamento degli OPG - SMOP e, in futuro, attraverso il modulo dedicato del Sistema Informativo per la Psichiatria di Comunità (SIPC):

- h) registrare puntualmente eventi critici che si siano verificati presso la REMS (fughe, aggressioni, incidenti, etc.);
- i) convocare riunioni operative congiunte di verifica dopo 6 e 12 mesi dall'avvio dell'Accordo.

**Paragrafo 2 - Ministero della Giustizia - Tribunale di L'Aquila e Ufficio di Sorveglianza ciascuno per la propria competenza si impegnano a:**

- a) favorire le comunicazioni tra Responsabile REMS e Magistrato competente e tra Responsabile REMS e Amministrazione Penitenziaria: attivazione di un canale privilegiato di comunicazione tra il Responsabile REMS e il Magistrato di Sorveglianza;
- b) disporre nei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, in caso di necessità (spostamenti, trasferimenti, ricoveri esterni) che in modo automatico l'internato sia immediatamente piantonato dal personale di Polizia penitenziaria ed eventualmente, in attesa della stessa, da parte della Polizia locale;
- c) autorizzare la "custodia cautelare in luogo di cura" previa acquisizione parere dei referenti del DSM, per evitare ricoveri "in ambienti inadonei" su sollecitazione di avvocati e/o CTP;
- d) fornire i dati dei pazienti che vengono direttamente inviati ai servizi, in comunità o in case di cura convenzionate da parte della Magistratura considerato che il Giudice può disporre della misura di sicurezza della libertà vigilata inclusiva di residenzialità presso una struttura del SSN;
- e) fornire copia degli atti del fascicolo giudiziario, su richiesta della REMS o del DSM, quando non vi ostino ragioni di opportunità processuale o divieti di divulgazione;
- f) creare un canale preferenziale con il Giudice Tutelare che permetta di attuare in tempi rapidi le misure necessarie per i pazienti autori di reato in misura di sicurezza, con ridotta capacità di agire (Amministrazione di sostegno o forme maggiormente incisive di tutela);
- g) autorizzare le comunicazioni per il mantenimento di rapporti con la famiglia e la rete sociale sulla base delle indicazioni ricevute dall'equipe della REMS.

**Paragrafo 3 - Ministero della Giustizia - PRAP Lazio, Abruzzo e Molise e dell'UEPE - PRAP Abruzzo e Molise si impegnano a:**

- a) assicurare la formazione del personale amministrativo della REMS sulla gestione giuridico-amministrativa degli internati comprese le notifiche degli atti giudiziari;
- b) svolgere per un periodo transitorio i procedimenti di identificazione, immatricolazione, ricostruzione ed aggiornamento della posizione giuridiche da parte del personale di Polizia penitenziaria dell'ufficio matricola;
- c) effettuare le traduzioni ed i piantonamenti in caso di ricovero presso strutture ospedaliere del Servizio Sanitario Nazionale esterne alle REMS se disposto dall'Autorità giudiziaria;
- d) assicurare attraverso gli Uffici dell'Esecuzione Penale Esterna (UEPE) i compiti di cui all'art 72 comma 2 lett.a) e art.55 della legge 354/75, provvedendo a fornire le informazioni occorrenti per

*[Handwritten signature]*

l'applicazione, la modifica o revoca delle misure di sicurezza e interloquendo con gli organi della magistratura che sovrintende alla esecuzione dei provvedimenti.

- Art. 3 -


Il presente Accordo è oggetto di monitoraggio annuale da parte degli Enti firmatari e potrà essere modificato e integrato, anche alla luce dell'emanazione di nuove disposizioni normative.

- Art. 4 -

Il concreto avvio delle attività di collaborazione è a decorrere dal 4 aprile 2016.

L'Aquila, li 13.10.2016

Presidente della Regione Abruzzo  
in qualità di Commissario ad acta  
Dr. Luciano D'ALFONSO



Presidente del Tribunale di L'Aquila  
Dr. Ciro RIVIEZZO  
ROMA - IN CARICA


Ufficio di Sorveglianza  
Dr. Alfonso Grimaldi



Provveditore Regionale  
dell'Amministrazione Penitenziaria  
per il Lazio, l'Abruzzo ed il Molise  
Dr. Tommaso Contestabile



Direttore dell'Ufficio Esecuzione  
Penale Esterna - PRAP Abruzzo e Molise  
Dr.ssa Mariantonietta Cerbo



## **PROTOCOLLO OPERATIVO**

per l'attuazione dell'Accordo tra Regione Abruzzo e Ministero della Giustizia del 13 aprile 2016

i sottoscritti

dott. Fabrizia Francabandera, Presidente della Corte di Appello di L'Aquila

dott. Pietro Mennini, Procuratore Generale presso la Corte di Appello di L'Aquila,

dott. Maria Rosaria Parruti, Presidente del tribunale di Sorveglianza di L'Aquila

dott. Alessandro Rossi, Direttore del DSM ASL1 Abruzzo

acquisiti i pareri del Presidente della Corte d'Appello, del Procuratore Generale e del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Campobasso;

convengono sulla opportunità di adottare il presente protocollo per dare attuazione effettiva al richiamato accordo di collaborazione, le cui determinazioni sono tuttora valide. Se ne dispone, pertanto l'inoltro per l'opportuna conoscenza e l'auspicabile adesione ai vertici degli Uffici Giudiziari ed al Presidente del Tribunale di Sorveglianza del distretto del Molise, nonché ai Direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale delle Regioni Abruzzo e Molise, con preghiera di voler formulare eventuali osservazioni e/o suggerimenti entro il 15 giugno p.v.

Le REMS sono strutture sanitarie di recupero e riabilitazione gestite dai servizi sanitari regionali in collaborazione con il Ministero della Giustizia. Queste residenze garantiscono l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva del ricovero in OPG e casa di cura e custodia che, attesa la chiusura degli OPG, si esegue solo presso le REMS; così facendo garantiscono la cura, la riabilitazione e il reinserimento nell'ottica dell'applicazione della Costituzione e delle moderne visioni della clinica psichiatrica.

Ciò premesso:

1. Tutti i Dipartimenti di Salute Mentale (D.S.M.) delle Regioni Abruzzo e Molise, nella persona del Direttore del Dipartimento, sono tenuti a comunicare al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale e al Presidente del Tribunale di Sorveglianza entro il 30 giugno di ogni anno, l'elenco aggiornato delle Strutture Residenziali Psichiatriche (S.R.P.) accreditate, ovvero provvisoriamente accreditate, presenti nell'ambito territoriale della ASL di appartenenza.
2. È compito del responsabile della REMS segnalare all'Autorità Giudiziaria l'eventuale necessità di revisione anticipata del giudizio di pericolosità sociale, qualora si siano determinate variazioni psicopatologiche tali da poterla escludere; contestualmente si coordina con il DSM al fine dell'elaborazione tempestiva del PTRP, in collaborazione con gli Enti locali per individuare le risorse socio-economiche necessarie al reinserimento sociale della persona.
3. Si auspica che l'Autorità Giudiziaria, nel richiedere al perito di valutare se sussista o meno la pericolosità sociale, inviti il medesimo a richiedere al DSM di competenza



eventuale documentazione clinica e a verificare l'incidenza sulla pericolosità di possibili trattamenti terapeutici e riabilitativi a cura del D.S.M. di appartenenza, previo coordinamento con il medesimo sulla concreta percorribilità nel territorio; resta fermo che, ai sensi della legge 81/14, "non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale la sola mancanza di programmi terapeutici individuali".

L'Aquila, 5 dicembre 2017

Antonio Fraboniere  
Stato civile  
Maurizio  
Maurizio Rionè Cant.



## **CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA**

### **Presidenza**

**Verbale dell'incontro avente ad oggetto: sottoscrizione del protocollo operativo per l'attuazione dell'accordo tra Regione Abruzzo e Ministero della Giustizia del 13 aprile 2016**

Il giorno 5 dicembre 2017 alle ore 9,00 nell'Ufficio di Presidenza della Corte d'Appello di L'Aquila sono presenti il Presidente, dott.ssa Fabrizia Francabandera, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello, dott. Pietro Mennini, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza, dott.ssa Maria Rosaria Parruti, il Direttore del DSM ASL 1 Abruzzo, Prof. Alessandro Rossi, è assente giustificata la dott.ssa Ilaria Santini, responsabile della REMS di Barete;

svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Maria De Felice;

premessi che:

il 4 maggio 2017 si è convenuto sull'opportunità di adottare l'allegato protocollo, finalizzato a rendere operativo l'accordo sottoscritto il 13 aprile 2016 tra la Regione Abruzzo ASL 1 Abruzzo, il Presidente del Tribunale di L'Aquila, L'Ufficio di Sorveglianza di L'Aquila, il Provveditorato regionale AP per le Regioni Lazio Abruzzo e Molise e l'UEPE- PRAP Abruzzo e Molise;

con nota Prot. 3911 questa Presidenza ha inoltrato la suddetta proposta al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale e al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Campobasso, nonché ai Direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale delle Regioni Abruzzo e Molise, per eventuali osservazioni e/o suggerimenti;

che il Presidente della Corte di Appello e il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Campobasso, con note, rispettivamente, del 15.5 e del 5.7.2017 hanno comunicato di non avere alcun suggerimento o osservazione da formulare ;

il Procuratore Generale presso la medesima Corte, con nota del 30.6.2017, ha comunicato di aver raccolto la condivisione dei Procuratori della Repubblica del distretto del Molise e di aderire alla proposta;

con nota del 29.6.2017 il Direttore del DSM di Teramo, dott. Nicola Serroni, ha formulato le seguenti osservazioni: con riferimento al punto 1), sarebbe opportuno specificare il grado di protezione che la struttura può offrire, in modo da consentire al Magistrato l'individuazione del sito più idoneo; evidenzia che nel DSM di Teramo sono presenti 2 Comunità terapeutiche, nessuna delle quali però è idonea all'inserimento di soggetti

socialmente pericolosi; con riferimento ai punti 2 e 3), concorda sulla valorizzazione dei DSM, favorendo l'interazione con la REMS e i periti d'ufficio, in particolare <sup>#####</sup> nella predisposizione e gestione dei Piani terapeutici di Trattamento; gli altri destinatari della proposta, pur regolarmente informati, non hanno fatto pervenire alcuna risposta; Si procede alla sottoscrizione dell'allegato protocollo operativo.

Il Presidente della Corte e il Procuratore Generale si impegnano a trasmettere copia del presente verbale e del protocollo operativo a tutti i dirigenti degli uffici giudiziari del distretto, con l'invito a volersi uniformare alle indicazioni ivi contenute.

Verbale chiuso alle ore 9,40.

L'Aquila, 5 dicembre 2017

il Presidente  
Fabrizia Francabandera

